

Il Comitato consultivo delle Finanze legittima l'incorporazione

# La fusione non è elusiva se dà un taglio ai costi

**I**l Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, ha considerato legittima, individuando nella stessa valide ragioni economiche, un'operazione di fusione per incorporazione con conseguente disavanzo da annullamento non tassabile ex articolo 6, comma 2, lettera B) del decreto legislativo 358/1997. L'operazione straordinaria in esame si presentava particolarmente complessa coinvolgendo quattro società di cui una di diritto tedesco e tre di diritto italiano. Sostanzialmente la società di diritto italiano (A) avrebbe dapprima acquistato la partecipazione (85%) in un'altra società italiana (B) dall'impresa di diritto tedesco

(C) nonché un'ulteriore partecipazione (14%) nella stessa società italiana (A) dalla terza società del nostro Stato (D) qualora la società di diritto tedesco (C) avesse esercitato nei confronti della (D) il diritto di acquisto del capitale sociale di (B).

L'acquisto della partecipazione dalla società di diritto tedesco sarebbe avvenuta a prezzi di mercato e la conseguente plusvalenza scaturente dall'operazione non avrebbe prodotto materia imponibile nel nostro Stato in virtù degli accordi internazionali contro le doppie imposizioni. Successivamente la società (A) avrebbe proceduto alla fusione per incorporazione di (B)

mediante annullamento delle azioni possedute di quest'ultima (99%) e contestuale scambio agli azionisti di minoranza (1%) con azioni dell'incorporante (A).

Il conseguente disavanzo da annullamento azioni sarebbe stato ricondotto alla fattispecie di cui all'articolo 6, comma 2 lettera b) del decreto legislativo 358/97 che consente il riconoscimento fiscale dei maggiori valori senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva sino a concorrenza dell'importo dei maggiori valori rispetto ai relativi importi di acquisizione derivanti dalla cessione delle azioni o quote che hanno concorso a formare il reddito di un'impresa residente.

Il Comitato ha ritenuto che la concentrazione in un unico soggetto del processo produttivo e di commercializzazione dei beni attraverso l'aggregazione dei patrimoni delle due società e l'integrazione delle attività produttive dovrebbe comportare la realizzazione di rilevanti economie di scala con la riduzione di particolari tipologie di costi. Pertanto l'operazione, pur generando un significativo risparmio d'imposta, è stata considerata legittima. Il Comitato ha comunque condizionato il proprio parere favorevole al rispetto della normativa relativa al *transfer pricing* di cui all'articolo 76, comma 5 del Dpr 917/1986.

**PAOLO ADRIANO STELLA**